

# proposta di legge n. 155

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 24 luglio 2017*

---

MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10  
"NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE  
NELLA REGIONE MARCHE"

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge fissa i criteri di valutazione degli esiti delle consultazioni referendarie ai fini dell'approvazione delle leggi regionali di istituzione di nuovi Comuni a seguito di fusione dei Comuni del territorio regionale.

L'esigenza di addivenire a tale definizione è stata manifestata dallo stesso Consiglio-Assemblea legislativa regionale il quale, attraverso un'apposita risoluzione del 6 dicembre 2016, ha deciso in piena autonomia di stabilire specifici indirizzi cui attenersi ai fini sopra indicati, a garanzia della massima trasparenza e imparzialità della sua azione, posto che l'incertezza sulla presa di posizione della Regione nei confronti dei risultati scaturiti dai referendum e il rischio che la volontà popolare non sia valutata secondo criteri uniformi, precisi e predeterminati sta creando ostacoli presso molti Comuni nel complesso percorso di confronto istituzionale volto a promuovere le opportunità derivanti dalla fusione.

Proprio in attuazione della suddetta risoluzione la proposta di legge modifica l'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), introducendo, all'articolo 1, i criteri richiesti, volti a rendere più chiari e sostenibili i procedimenti di fusione tra Comuni.

L'articolo 2 attesta che l'articolato non ha rilevanza finanziaria ai fini della previsione di oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza, in considerazione dei processi in atto in vari Comuni volti a intraprendere l'iter per la fusione.

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 10/1995)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è inserito il seguente:

“2 bis. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale procede all'esame della proposta di legge qualora sia stato espresso voto favorevole sia dalla maggioranza complessiva dei votanti dei Comuni interessati sia nella maggioranza dei Comuni interessati. Qualora sia raggiunta solo una delle due maggioranze sopra indicate il Consiglio-Assemblea legislativa richiede un nuovo parere ai Consigli comunali interessati e procede quindi alla discussione della proposta di legge qualora la maggioranza dei Consigli medesimi abbia espresso parere favorevole. Il Consiglio-Assemblea legislativa non procede a esaminare la proposta di legge negli altri casi.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigenti del Servizio Affari istituzionali e integrità e Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Modifica dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'  
(Deborah Giraldi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO  
(Maria Di Bonaventura)